

**REPUBBLICA. ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
NONA SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati:  
Eugenio FORGILLO - Presidente e Relatore  
Pasquale Maria CRISTIANO - Consigliere  
Domenico DE STEFANO – Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

quale giudice di rinvio, nella causa civile iscritta al numero OMISSIS del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, riservata all'udienza di conclusioni del 26.3.2019 e vertente

TRA

BANCA

*Ricorrente in riassunzione*

Contro

CLIENTE

*Resistente in riassunzione*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con citazione regolarmente notificata, la BANCA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli CLIENTE, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 412,143,89. La società attrice deduceva di vantare nei confronti della convenuta un credito nascente da anticipazioni con scopo di finanziamento effettuate in suo favore a fronte di procura irrevocabile all'incasso per i crediti dalla stessa vantati, in qualità di CLIENTE, nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale.

Costituitasi, la convenuta spiegava domanda riconvenzionale volta ad accertare l'esistenza di un controcredito nei confronti della società con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle somme risultanti dovute.

Con la sentenza n. 4760/2005 il Tribunale di Napoli, rigettata la domanda riconvenzionale per difetto di prova, condannava la convenuta al pagamento dell'importo di € 333.901,87, oltre spese di lite.

Avverso detta sentenza proponeva appello la CLIENTE deducendo l'omessa o comunque erronea pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado e l'ingiusto conteggio delle spese e delle commissioni nelle somme oggetto di condanna in favore della società. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 2427/2013, accoglieva entrambi i motivi di appello e, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava la società al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 2.656,81, quale risultante dalla compensazione dei rispettivi crediti.

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Rel. Eugenio Forgillo, n. 4211 del 27 agosto 2019*

Contro tale sentenza ricorreva in Cassazione la società sulla base di tre motivi:

1. violazione o falsa applicazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. per non aver la Corte d'appello rilevato la tardività della formulazione della domanda riconvenzionale, posto che l'importo del controcredito vantato era stato precisato per la prima volta solo con una memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 184 c.p.c., già decorsi termini per la precisazione delle domande;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. per non avere i giudici rilevato l'inammissibilità della domanda relativa all'indebita applicazione di spese e commissioni in quanto proposta per la prima volta solo in appello;  
in subordine:
3. violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla statuizione con cui la Corte d'appello ha eliminato dal conto le spese e le commissioni in assenza di un valido titolo giustificativo.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9798/2018, così provvedeva: «*accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità*».

Riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte BANCA chiedendo confermarsi integralmente la sentenza di primo grado e condannarsi la convenuta CLIENTE al pagamento di spese e compensi del giudizio di appello, di cassazione e di rinvio.

Si costituiva la convenuta che chiedeva rigettarsi le domande proposte dalla società e condannarsi la stessa alla ripetizione delle somme incamerate in forza della sentenza di Corte di Appello di Napoli, oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese dei giudizi di legittimità e di rinvio.

All'udienza del 26.3.2019 la Corte riservava la causa a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Decorsi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa può essere decisa come segue.

### 1. Sulla domanda riconvenzionale di CLIENTE

Nel disporre il rinvio della causa al giudice di merito la Corte di Cassazione formulava il seguente principio di diritto: «*la domanda riconvenzionale del convenuto deve contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione, cioè deve esporre tutti gli elementi che il convenuto avrebbe dovuto indicare ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ., se la medesima domanda l'avesse proposta in via di azione, il difetto di indicazioni determina la nullità della domanda riconvenzionale, sanabile nel modo previsto dall'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ. Qualora il giudice non assegni un termine per integrare la domanda riconvenzionale incompleta e tale termine non sia richiesto dal convenuto, se la nullità è dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per l'integrazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti la sussistenza del vizio*».

La Corte rilevava, quindi, il contrasto della sentenza impugnata con tale principio, posto che il giudice dell'appello, pur ritenendo generica la domanda riconvenzionale della convenuta, aveva ritenuto che la nullità della stessa dovesse essere eccepita dalla controparte e che fosse stata comunque sanata in quanto non rilevata dal Tribunale. Al contrario, come affermato dalla Suprema Corte, «*la corte territoriale avrebbe dovuto rilevare essa stessa la nullità originaria (e non sanata ai sensi dell'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ.) della domanda*

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Rel. Eugenio Forgillo, n. 4211 del 27 agosto 2019*

*riconvenzionale e rigettarla».* La Corte chiariva altresì che tale conclusione non è scalfita dalla circostanza che il vizio della domanda non è stato dedotto dalla società attrice come motivo di appello, posto che la stessa, vittoriosa sul punto, non avrebbe avuto alcun interesse ad appellare la sentenza di primo grado.

Va premesso che la pronuncia della Corte di Cassazione preclude a questo giudice ogni valutazione relativa alla determinatezza dell'oggetto della domanda riconvenzionale: sebbene la nullità della domanda non sia espressamente dichiarata in sentenza, i giudici di legittimità hanno in più punti affermato, in specifico riferimento alla fattispecie concreta, che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevarne l'invalidità (così, ad esempio, alla pag. 10 della sentenza: «il giudice del merito avrebbe dovuto rigettare la domanda, in quanto incompleta del suoi elementi essenziali»), di fatto espungendo la questione dall'oggetto del presente giudizio di rinvio.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla resistente CLIENTE al fine di perorare, in questa sede di rinvio al fine di rivalutare il materiale probatorio, a nulla rileva che la Corte abbia affermato la «valenza probatoria di un documento ritualmente acquisito nel corso del giudizio di primo grado» - riferimento rinvenibile alla pag. 5 della sentenza. La rituale acquisizione di un mezzo di prova è infatti questione diversa dalla rituale proposizione della domanda cui esso afferisce e, pertanto, non spiega effetti sull'ammissibilità della stessa.

Né può condividersi quanto osservato dalla medesima alle pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione della CLIENTE in riassunzione, ossia che la valutazione svolta dal giudice di merito sulla determinatezza dell'oggetto della domanda non è sindacabile in sede di legittimità quando questi abbia compiutamente motivato sul punto. Valga infatti quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8077/2012: «quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda». Depone, inoltre, in senso contrario a quanto ritenuto dalla resistente la riqualificazione del motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., quindi per nullità del procedimento e non per vizio della motivazione.

Spetta pertanto a questo giudice dichiarare nulla la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta CLIENTE nel giudizio di primo grado e, conformemente al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, decidere la questione con una pronuncia in rito.

## **2. Sulla novità dell'eccezione relativa a spese e commissioni**

Occorre a questo punto esaminare i motivi di ricorso dichiarati assorbiti dalla Corte di Cassazione ma ritualmente riproposti dalla ricorrente banca con l'atto di riassunzione.

Le questioni dichiarate assorbite dalla Suprema Corte non sono infatti coperte da giudicato per effetto della pronuncia della stessa e possono essere, quindi, riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice di rinvio (Cass. n. 18677/2011, in senso conforme Cass, n. 11767/1990).

La BANCA contesta la violazione dell'art. 345 c.p.c. rispetto alla richiesta di espunzione dal rapporto di spese e commissioni illegittime proposta dalla CLIENTE solamente in secondo grado con apposito motivo di appello. In sintesi, eccepisce la novità della eccezione proposta dalla CLIENTE solo in sede di gravame.

Il motivo di ricorso è fondato.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Rel. Eugenio Forgillo, n. 4211 del 27 agosto 2019*

Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la società chiedeva la condanna di CLIENTE al pagamento della somma onnicomprensiva di € 412.143,89 e offriva in produzione un estratto conto certificato e attestato per notaio, Nel costituirsi la convenuta chiedeva la ricostruzione del rapporto *«al netto della pratica illegittima della capitalizzazione trimestrale, dei costi non autorizzati e considerando il prime rate del periodo»*.

Osserva pertanto correttamente parte ricorrente che la convenuta si limitava in primo grado a richiedere la verifica di un anatocismo illegittimamente applicato al rapporto senza contestare in nessun passaggio dell'atto le spese e le commissioni addebitate dalla società e risultanti dall'estratto conto dalla stessa prodotto, Non può infatti ritenersi, come invece sostenuto dalla i, che la generica richiesta di ricostruzione del rapporto *«al netto dei costi non autorizzati»* fosse esplicitamente riferita anche alle spese e commissioni illegittimamente addebitate, Trattandosi di accessori previsti espressamente dal contratto di factoring sottoscritto dalla CLIENTE alla voce "compensi" (*«quale corrispettivo per i servizi resi dal factor, in relazione alla cessione, amministrazione e incasso dei crediti, Il fornitore corrisponderà al factor una commissione calcolata percentualmente sull'importo dei crediti ceduti. Qualora si verifichi l'ipotesi del versamento anticipato di cui al successivo art. 8), il fornitore corrisponderà inoltre un compenso percentuale, in ragione d'anno, sulle somme versate anticipatamente da calcolarsi per il periodo intercorrente tra la data dei versamenti anticipati e quella dell'avvenuto pagamento da parte del debitore... »*), era onere della convenuta contestare specificamente la validità o l'efficacia della clausola o, come poi rilevato dal giudice di appello, la mancata specificazione del valore percentuale delle commissioni applicabili.

Né può assumere alcun rilievo l'incarico conferito dal Tribunale al CTU, posto che è onere delle parti individuare l'oggetto del giudizio con le proprie allegazioni e contestazioni.

In sintesi, le eccezioni proposte dalla CLIENTE in secondo grado erano tardive e non potevano essere oggetto di esame da parte della Corte.

Alla luce di quanto sopra esposto occorre, quindi, rideterminare il saldo dei rapporti di dare e avere tra le parti risultante dall'impugnata sentenza, detraendo il valore del credito fatto valere dalla CLIENTE con la domanda riconvenzionale dichiarata nulla e applicando le spese e le commissioni non debitamente contestate nel corso del giudizio di primo grado.

All'esito di tali operazioni, risulta un credito della società ricorrente nei confronti della pari a € 333.901,87, somma alla quale dovrà essere condannata, con l'aggiunta degli interessi legali dai giugno 2002 (come già previsto nella, sentenza di primo grado, senza impugnazione sul punto).

### **3. Restituzione somme**

Per effetto dell'attuale pronunzia la CLIENTE va condannata alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della precedente sentenza d'appello, in accoglimento della specifica richiesta della banca.

### **4. Spese del processo**

Il rigetto della riconvenzionale in rito e la dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione afferente alle spese e commissioni addebitate dalla banca, determina la complessiva soccombenza processuale della CLIENTE, con conseguente onere per il giudicante di determinare il carico delle spese, anche del giudizio di cassazione e del precedente analogo grado.

Tenuto conto dell'entità dei valori in gioco e dei parametri forensi vigenti, si liquidano come da dispositivo.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Rel. Eugenio Forgillo, n. 4211 del 27 agosto 2019*

Essendo stato il giudizio d'appello poi annullato proposto ben prima delle modifiche di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1. comma 17 della legge 228/2012, applicabile, giusta il successivo comma 18, "ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore" (1-1-2013), cioè dal 31 gennaio 2013, nulla occorre disporre rispetto al raddoppio del contributo unificato.

### **P.Q.M.**

In aderenza della decisione della S.C. 9798/2018 del 20/04/2018, rigetta la domanda riconvenzionale a suo tempo proposta dalla CLIENTE nonché l'eccezione per spese e commissione addebitate dalla banca;

condanna CLIENTE a pagare alla banca € 333.901,87, con l'aggiunta degli interessi legali dal giugno 2002, nonché a restituire .alla suddetta banca quanto già percepito in esecuzione della precedente sentenza d'appello, poi riformata dalla S.C.;

condanna CLIENTE a pagare alla BANCA le spese giudiziali per precedente grado d'appello, liquidate in € 11.000,00, del giudizio di Cassazione, liquidate in C. 5.500,00 e del presente grado, liquidate in €. 7.500,99, oltre maggiorazione €. 1.5%, i.v.a, e c.p.a.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 luglio 2019

Il Presidente estensore  
Eugenio Forgillo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*